ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Lo Statuto rinnovato dell'Azione Cattolica Italiana, approvato dall'Assemblea Straordinaria il 12-14 settembre 2003 e dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, è il riferimento imprescindibile dell'Azione Cattolica Diocesana per le scelte ideali che la ispirano, contenute nella Premessa e nei primi 10 articoli dello Statuto di A.C. e per le norme che ne definiscono la vita e l'ordinamento.

Lo Statuto, nello spirito del Concilio Vaticano II che privilegia la Chiesa locale come dimensione primaria della vita ecclesiale, indica nell'Atto Normativo Diocesano lo strumento che declina la vita e l'organizzazione specifica dell'Associazione Diocesana che di questa Chiesa è parte viva e la cui missione intende servire in stretta collaborazione con il suo Vescovo.

Assumendo quanto è espresso nell'art. 11.4 dello Statuto, ("L'Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedicazione dei singoli associati e dell'Associazione alla propria Chiesa particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana"), l'Associazione Diocesana intende impegnarsi a realizzare le scelte di fondo in esso contenute, assumendo l'impegno di contribuire alla crescita della comunità ecclesiale diocesana.

Tra queste scelte se ne vogliono evidenziare tre:

1. Avere a cuore la dimensione diocesana della Chiesa: spendersi, dedicarsi, accettare e promuovere le scelte pastorali di essa.
2. Orientare con decisione l' impegno missionario associativo verso l'evangelizzazione e la formazione.
3. Promuovere la valorizzazione della vocazione laicale come risposta in pienezza alla vocazione battesimale, come cammino verso la santità, come responsabilità tipica nella crescita cristiana delle coscienze.

L'AZIONE CATTOLICA DI ACIREALE

Storicamente avviatasi con il movimento dei Circoli della Gioventù Cattolica Italiana, dopo il 1886, l'AC di Acireale ha annoverato tra i suoi aderenti responsabili, assistenti, figure significative per la loro esemplarità di vita cristiana, ricchezza culturale e capacità di incidere nei cambiamenti sociali.

L'Associazione si è distinta per intuizioni ed iniziative, contribuendo all'approfondimento culturale della vita della Diocesi. Molte intuizioni ed iniziative sono divenute, nel secolo scorso, patrimonio della Chiesa locale e sono state riconosciute anche a livello nazionale.

Dopo il Concilio Vaticano II e lo Statuto del 1969, l'AC di Acireale ha caratterizzato la propria presenza adeguando nel tempo la struttura organizzativa, la proposta formativa, la scelta religiosa, la scelta pastorale e le mutate condizioni sociali ed ecclesiali.

L'AC della diocesi ha radici robuste e vitali. Appartiene ad una storia fatta di tanti laici cristiani che, insieme ai loro sacerdoti, hanno giocato la loro vita e il loro impegno in modo coraggioso e creativo; hanno saputo affrontare momenti di difficoltà e momenti in cui era richiesto il coraggio di avviarsi per strade nuove e inesplorate, per essere fedeli al proprio tempo e alla propria storia, senza mai essere tiepidi o rinunciatari.

Questo è ancora oggi un patrimonio per l'Associazione e per la Chiesa che è in Acireale.

Il presente Atto Normativo Diocesano (AND), subordinato allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana del Settembre 2003 e al relativo Regolamento di Attuazione del Marzo 2004, disciplina la vita e le attività dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Acireale (con sede in Via San Martino n° 2 95024 Acireale - CT) denominata di seguito anche Associazione Diocesana.

CAPITOLO I
L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA NELLA DIOCESI DI ACIREALE

ART. 1 - ATTO NORMATIVO

Il presente Atto Normativo Diocesano (AND), redatto ai sensi dell'art. 21 comma 1 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, rappresenta l'adesione dell'associazione Diocesana di Acireale all'associazione Nazionale di Azione Cattolica e il suo radicamento nella chiesa locale. Da qui derivano le sue caratteristiche storiche e culturali, la scelta formativa, normative e organizzative.

ART. 2 - L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

a. L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Acireale ha la propria sede in via san Martino n.2 in Acireale.
b. E' rappresentata dal Presidente Diocesano, nominato secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento Nazionale e dal presente Atto Normativo, sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
c. L'AC è rappresentata dal Presidente o da un suo delegato negli organismi diocesani (Consiglio Pastorale Diocesano e consulta diocesana delle aggregazioni laicali).

CAPITOLO II
L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE SUE ARTICOLAZIONI

(secondo quanto previsto dall'art. 16 Regolamento Nazionale e dagli artt. 20, 22, 23 dello Statuto)

VITA E ORDINAMENTO ASSOCIAZIONE DIOCESANA

ART. 3 - ADESIONE

a. L'associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella diocesi aderiscono all'Azione Cattolica italiana.
b. L'adesione è il momento attraverso il quale ogni socio si impegna liberamente e responsabilmente a contribuire a fare esistere l'Associazione
c. Il socio con l'adesione si assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita dell'associazione e di contribuire, con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione, alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
d. Il tesseramento, effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa in atto, è il segno attraverso cui si entra a far parte dell'Associazione, nel gruppo parrocchiale o interparrocchiale, nel movimento studenti o lavoratori.

ART. 4 - ITINERARI FORMATIVI

L'Associazione, per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita. Riunisce i Bambini ed i Ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) e i Giovani e gli Adulti in due settori.

ART. 5 - DISCIPLINA

L'Atto normativo Diocesano disciplina la composizione, le modalità di formazione la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dallo Statuto, e il funzionamento degli organi associativi.

ART. 6 - ORGANI DIOCESANI

L'Associazione Diocesana è disciplinata dai seguenti organi:

- Assemblea Diocesana;
- Consiglio Diocesano;
- Presidente Diocesano;
- Presidenza Diocesana.

ART. 7 - CONSIGLIO

a. Il Consiglio Diocesano (organo deliberativo e consultivo) può essere integrato da "rappresentanti" (responsabile coppie, responsabili di attività quali stampa, adesioni, sito internet ed altri), che ritenga opportuni, cooptati dallo stesso, su segnalazione della presidenza, dei rispettivi Settori e dell'ACR.
b. I consiglieri cooptati non hanno diritto di voto.
c. Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo.
d. Il Consiglio diocesano si riunisce secondo un calendario proposto dalla Presidenza e comunque almeno una volta a trimestre

ART. 8 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

Per la elezione del consiglio diocesano saranno presentati 4 elenchi di aderenti che abbiano maturato una adeguata esperienza associativa:

- Elenco unitario: composto da tutti i presidenti parrocchiali ed eventualmente dai segretari e dagli amministratori che ne fanno richiesta;
- Elenco di rappresentanti del Settore Adulti;
- Elenco di rappresentanti del Settore Giovani;
- Elenco di rappresentanti degli educatori dell'ACR.

ART. 9 - PROPOSTE DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI

a. Proposte relative agli elenchi dei settori e degli educatori dell'ACR potranno essere presentati prima dell'inizio dell'assemblea alla Segreteria Diocesana e dovranno essere corredate dalla firma di accettazione dell'aderente proposto e dalle firme di almeno 10 componenti l'assemblea con diritto di voto.
b. Ogni membro dell'assemblea può firmare solo per un'unica proposta. La firma apposta su due liste è considerata nulla.
c. Gli amministratori e segretari parrocchiali possono essere proposti nell'elenco dei presidenti parrocchiali, senza bisogno della raccolta firme.

ART. 10 - MODALITÀ DI VOTO

Secondo quanto indicato dall'art. 19 comma 2 dello statuto tutti i membri dell'assemblea con diritto di voto daranno le loro indicazioni per l'elenco unitario, per l'elenco del settore adulti, per l'elenco del settore giovani, per l'elenco degli educatori dell'ACR.

ART. 11 - PREFERENZE

Per l'elezione del consiglio diocesano ogni membro dell'assemblea con diritto di voto può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per ogni elenco. Saranno annullate le schede con un numero superiore di preferenze.

ART. 12 - DIVIETO DI DELEGA

Non è ammessa alcuna delega al voto. Di ogni membro dell'assemblea con diritto di voto potrà essere accertata l'identità personale.

ART. 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

Il consiglio diocesano sarà composto da:

- I primi cinque aderenti dell'elenco unitario che hanno ricevuto maggiori indicazioni per il servizio di consigliere diocesano;
- I primi cinque aderenti: il più votato e due uomini e due donne dell'elenco del settore adulti che hanno ricevuto maggiori indicazioni per il servizio di consigliere diocesano;
- I primi cinque aderenti: il più votato e due uomini e due donne dell'elenco del settore giovani che hanno ricevuto maggiori indicazioni per il servizio di consigliere diocesano;
- I primi cinque aderenti dell'elenco dell'ACR che hanno ricevuto maggiori indicazioni per il servizio di consigliere diocesano.

ART. 14 - PARITÀ DI PREFERENZE

A parità di preferenze risulta eletto il più anziano di età.

ART. 15 - RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Il numero dei delegati all'Assemblea Nazionale è stabilito dal regolamento assembleare approvato dal Consiglio Nazionale. I delegati saranno rappresentativi di tutte le componenti dell'Associazione Diocesana.

ART. 16 - LA PRESIDENZA DIOCESANA

a. La Presidenza diocesana (organo esecutivo), è composta da:
   - Presidente diocesano, nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio;
   - due Vice-presidenti per il Settore Adulti;
   - due Vice-presidenti per il Settore Giovani;
   - Responsabile dell'ACR;
   - Segretario e Amministratore eletti dal Consiglio su proposta del Presidente;
   - Assistente Unitario ed Assistenti di settore.

b. Ove particolari esigenze lo richiedono, la presidenza può chiamare a collaborare altri soci o persone, senza diritto di voto, che per loro specifiche competenze possono offrire un valido contributo all'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione o alla risoluzione di determinate problematiche.

c. La Presidenza ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'Associazione diocesana, di proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio, di eseguirne le deliberazioni e di svolgere le funzioni che il Consiglio le affida.

d. Convoca il Consiglio alle date previste e ogni qualvolta è necessario o ne faccia richiesta scritta un terzo dei componenti del Consiglio.

e. Indice l'Assemblea diocesana

f. La Presidenza diocesana, se ritiene che sussistano gravi motivi, che siano in evidente contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione o con le norme statutarie e regolamentari, previo contraddittorio, può sollevare il socio dalla carica associativa che ricopre nell'associazione.

g. La stessa norma può applicarsi anche ad un'intera associazione Parrocchiale. In entrambi i casi, avverso le decisioni della Presidenza Diocesana, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione al Consiglio Diocesano che, dopo una attenta disamina del caso ed ascoltando le parti interessate, decide in via definitiva.

ART. 17 - SETTORI

I settori sono composti dai Consiglieri eletti dall'assemblea per articolazione e da quei responsabili parrocchiali interpellati o che manifestano la loro disponibilità a collaborare con l'ambito diocesano.

ART. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea partecipano con diritto di voto:

- I Delegati delle associazioni parrocchiali secondo quanto disposto dal successivo articolo;
- I Componenti del consiglio diocesano;
- Tre delegati dei Congressi diocesani del MSAC e del MLAC quando regolarmente costituiti, eletti dai rispettivi Congressi;
- Tre rappresentanti per ogni gruppo del MEIC, del MIEAC e della FUCI.

ART. 19 RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA

Le associazioni parrocchiali sono rappresentate all'assemblea da:

- Il presidente parrocchiale;
- L'aderente del settore adulti che è stato indicato dal maggior numero di aderenti per il servizio di consigliere parrocchiale;
- L'aderente del settore giovani che è stato indicato dal maggior numero di aderenti per il servizio di consigliere parrocchiale;
- L'educatore dell'ACR che è stato indicato dal maggior numero di aderenti per il servizio di consigliere parrocchiale.

ART. 20 ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI CON 100 O PIÙ ADERENTI

Hanno diritto ad altri rappresentanti con diritto di voto: 1 per ogni 100 aderenti. Questi rappresentanti vengono indicati tra gli aderenti che, dopo quelli specificati all'articolo precedente, all'assemblea parrocchiale hanno ottenuto il maggior numero di voti per il servizio di consigliere parrocchiale.

ART. 21 ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI NON COMPLETE IN TUTTE LE ARTICOLAZIONI

All'assemblea diocesana sono rappresentate dal presidente parrocchiale e da un rappresentante per ogni articolazione presente.

ART. 22 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

L'assemblea diocesana è validamente costituita quando è accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto.

ART. 23 REGOLAMENTO

Apposito regolamento, redatto ed approvato dal Consiglio Diocesano, disciplinerà le operazioni elettorali.

ART. 24 - INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI POLITICI.

Ci si attiene a quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di attuazione.

STRUTTURE INTERMEDIE TRA DIOCESI E ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI (ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI BASE A.T.B.)

ART. 25 - COMITATO PRESIDENTI

Il Comitato Presidenti (organo consultivo), composto dai Presidenti Parrocchiali, ha il compito di coadiuvare e coordinare talune iniziative.

È convocato su proposta della Presidenza o del Consiglio, quando sia ritenuto opportuno.

Il Presidente Parrocchiale che non può intervenire può essere rappresentato da un suo sostituto.

ART. 26 - RESPONSABILI ZONALI

Il Consiglio Diocesano può decidere di nominare dei referenti associativi per Unità Pastorali, Vicarie o Zone Pastorali qualora se ne presenti la necessità per servire meglio le Associazioni Parrocchiali.

ART. 27 - ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

Se in un territorio cittadino esistono Associazioni poco numerose e decidono di avviare un percorso comune, possono fare richiesta all'Associazione Diocesana di costituire una associazione Interparrocchiale purché i Parroci delle rispettive parrocchie siano consenzienti.

1. DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVE

(secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 dello Statuto)

ART. 28 - CENTRI DI IMPUTAZIONE DI INTERESSI GIURIDICI SENZA SCOPO DI LUCRO

Le associazioni Nazionali, Diocesane e Locali dell'Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interesse giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge (art. 33 Statuto di AC).

ART. 29 - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

a. La responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione Diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, coadiuvato da un comitato per gli Affari Economici.
b. Il Comitato per gli Affari economici dell'Associazione Diocesana è composto dall'Amministratore che lo presiede e lo convoca, e da altri due membri eletti dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente.
c. Nelle Associazioni Parrocchiali(ATB) la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio Parrocchiale che approva annualmente il rendiconto economico finanziario.
d. I soci contribuiscono al finanziamento dell'Associazione attraverso la "quota di adesione", stabilita annualmente dagli organismi nazionali.
e. Tale quota può essere moderatamente maggiorata (con decisione del Consiglio Diocesano), per far fronte alle esigenze economiche dell'Associazione Diocesana.
f. Ogni Associazione Parrocchiale (ATB) completa il proprio tesseramento entro il 31 gennaio di ogni anno.

g. Altre fonti di finanziamento possono essere frutto di libere donazioni da parte di privati o istituzioni pubbliche senza alcun "impegno" di contropartita.

ART. 30 - BILANCIO PREVENTIVO

Annualmente la Presidenza predispone un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, tenendo presenti questi criteri:

- riservare una quota per le esigenze di carattere tecnico-amministrative, (gestione sede, utenze, segreteria, cancelleria, stampa, imprevisti, etc.)
- quota da destinare alle spese per organizzazione di convegni e attività di carattere diocesane unitarie;
- contributo ai Settori, ACR, Movimenti per le attività delle articolazioni, (campi scuola, convegni, iniziative);
- parziale rimborso spese per partecipazione a Convegni, Assemblee, campi di carattere Nazionale o Regionale;
- quota per l'eventuale acquisto di strumentazioni necessarie o utili all'Associazione.

ART. 31 - DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Ogni spesa dovrà essere opportunamente documentata all'Amministratore per la redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio

CAPITOLO III
L'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI BASE E LE SUE ARTICOLAZIONI

ART. 32 - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

L'Associazione Diocesana è organicamente suddivisa e si articola in Associazioni Territoriali, di norma riferite alla Comunità Parrocchiale.

ART. 33 - FORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

L'Associazione Territoriale di Base o Parrocchiale è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Svolge, come vitale esperienza associativa, la sua ordinaria attività in Gruppi: Terza età, Adulti, Coppie, Adulti/giovani, Giovani/adulti, Giovani, Giovanissimi, ACR, Movimenti, promovendo anche momenti unitari.

ART. 34 - ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA

L'adesione all'Azione Cattolica attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di ATB e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organismi collegiali dell'associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

ART. 35 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Le condizioni, le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare.

ART. 36 - PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.

ART. 37 - EDUCATORI E RESPONSABILI ACR

Gli educatori e i responsabili dell'ACR rappresentano i bambini e i ragazzi negli organi dell'associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.

ART. 38 - RINVIO ALL'ART. 20 COMMA 4 E 23 DELLO STATUTO

L'Atto Normativo Diocesano disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle ATB, dei gruppi e dei movimenti di cui agli articoli 20 comma 4 e 23 dello Statuto.

1. VITA E ORDINAMENTO ATB

ART. 39 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE ELETTIVA

Il Presidente dell'associazione parrocchiale, sentito il parere del Consiglio e del Parroco, e presi accordi con la Presidenza diocesana, convoca l'assemblea elettiva per mezzo di avviso scritto.

Nelle associazioni di nuova costituzione e quelle che, per vari motivi, si trovassero senza presidente parrocchiale, le funzioni del Presidente uscente sono assunte da un responsabile individuato dal Consiglio parrocchiale.

ART. 40 - INVITI E PROGRAMMA

Gli inviti e il programma vanno fatti pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata a tutti gli aventi diritto che hanno aderito all'associazione per l'anno associativo in corso.

ART. 41 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

a) La validità dell'assemblea è subordinata all'intervento di un Responsabile diocesano;
b) L'assemblea è composta da tutti i soci adulti e giovani, ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
c) I ragazzi dell'ACR sono rappresentati dagli educatori;
d) L'Associazione parrocchiale, qualora lo voglia, può prevedere un organo rappresentativo dei ragazzi che partecipa all'assemblea senza diritto di voto.

2. ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

ART. 42 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

a) Ogni consiglio parrocchiale si compone di numero cinque (5) membri. Tale numero si accresce di una unità per ogni quindici (15) aderenti.
b) La ripartizione dei consiglieri da eleggere è proporzionale al numero degli aderenti di ciascuna componente: adulti, giovani, uomini e donne; ACR., tenendo in dovuta considerazione l'opportunità che siano presenti al Consiglio uomini, donne, giovani e adulti.
c) Per le associazioni inferiori a quindici (15) aderenti il numero dei consiglieri è così composto: un membro per ogni settore e per ogni sesso di ogni settore, con un minimo di tre membri.

ART. 43 - DIRITTO ALL'ELEGGIBILITÀ

Sono eleggibili tutti coloro che al momento in cui si svolge l'elezione risultino aderenti all'ACI da almeno due anni e abbiano compiuto il 18° anno di età.

Un elenco completo degli aderenti, diviso per settore adulti (uomini e donne) e settore giovani (uomini e donne), deve essere affisso nella sala in cui si svolge l'assemblea.

Una copia dello stesso elenco degli eleggibili è consegnata a ciascun socio per esprimere le indicazioni di preferenza.

ART. 44 - NUMERO DI PREFERENZE

a) Le indicazioni di preferenze che ogni aderente ha diritto di esprimere non possono superare un totale corrispondente ai due terzi (2/3) dei consiglieri da eleggere
b) Non è ammessa alcuna delega;
c) E' previsto lo scrutinio in assemblea;
d) Si ritengono nulle le schede che riportino un numero di preferenze superiore a quello previsto.

ART. 45 - ELETTI

Risultano eletti, in base alla ripartizione prima stabilita, coloro che sono stati indicati per il servizio di consigliere dal maggior numero di aderenti.

In caso di parità di voti viene scelto il più anziano di età.

ART. 46 - ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Non sono previsti altri componenti in seno al Consiglio, ad eccezione degli Assistenti che ne fanno parte di diritto

ART. 47 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE

Il presidente uscente, in accordo con l'assistente, entro 7 giorni dall'assemblea elettiva riunisce il nuovo consiglio per la designazione del nuovo Presidente parrocchiale.

ART. 48 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE

Sono eleggibili tutti coloro che al momento in cui si svolge l'elezione risultino aderenti all'ACI da almeno 3 anni, abbiamo compiuto il 18° anno di età ed abbiano una conoscenza adeguata dell'associazione.

Risulta designato il socio che ha ricevuto la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, se tale maggioranza non viene raggiunta si passa ad altre votazioni fino al raggiungimento dei voti dei due terzi dei consiglieri.

ART. 49 - DURATA DEL SERVIZIO DI PRESIDENTE PARROCCHIALE

Il servizio di Presidente Parrocchiale può essere svolto al massimo per due mandati consecutivi.

ART. 50 - COMUNICAZIONE DELL'ADERENTE PROPOSTO AL SERVIZIO DI PRESIDENTE PARROCCHIALE

a. Il nome dell'aderente proposto a svolgere il servizio di presidente Parrocchiale deve essere comunicato alla Presidenza Diocesana, la quale provvederà a trasmettere la proposta al vescovo per la nomina.
b. Il Vescovo, tramite la Presidenza Diocesana, comunica l'accettazione o il rifiuto della nomina proposta dal consiglio neo-eletto al parroco e all'aderente indicato per il servizio di Presidente Parrocchiale.

ART. 51 - INIZIO DELLE FUNZIONI DEL NUOVO PRESIDENTE

Ricevuta la nomina del vescovo, il nuovo presidente svolge a pieno titolo tutti gli adempimenti previsti dal regolamento e tutte le funzioni di presidente.

Egli ha il dovere di convocare il Consiglio parrocchiale entro sette giorni, per procedere ai seguenti adempimenti:

a) Eleggere il segretario e l'amministratore su proposta del presidente;

b) Eleggere i due vice-presidenti: uno per il settore adulti e uno per il settore giovani su proposta dei membri del consiglio;
c) Eleggere il responsabile dell'ACR su proposta dei membri del consiglio;
d) Eleggere il responsabile degli eventuali Movimenti presenti su proposta dei membri del consiglio;
e) Scegliere gli animatori del gruppo adulti, coppie, adulti/giovani, giovani/adulti, giovani, giovanissimi, dei gruppi di movimento, gli educatori e gli animatori dell'ACR;
f) delega i rappresentanti dell'Associazione parrocchiale all'Assemblea diocesana.

ART. 52 DELEGATI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA

Ogni associazione parrocchiale sarà così rappresentata all'Assemblea diocesana:

- dal nuovo Presidente nominato dal vescovo;
- dall'aderente all'ACI, appartenente al settore adulti, che è stato indicato per il servizio di Consigliere dal maggior numero di aderenti;
- dall'aderente all'ACI, appartenente al settore giovani, che è stato indicato per il servizio di Consigliere dal maggior numero di aderenti;
- dall'educatore dell'ACR che è stato indicato per il servizio di Consigliere dal maggior numero di aderenti;
- da un quinto rappresentante scelto dal Consiglio per le associazioni con più di cento aderenti.

ART. 53 - LE ASSOCIAZIONI NON COMPLETE DI TUTTE LE ARTICOLAZIONI

Le associazioni non complete di tutte le articolazioni celebreranno regolarmente l'Assemblea elettiva e provvederanno ai successivi adempimenti secondo le indicazioni sopra riportate.

ART. 54 - ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI CHE NON HANNO TENUTO L'ASSEMBLEA ELETTIVA

Non avranno diritto di voto all'Assemblea diocesana le Associazioni parrocchiali che non hanno tenuto l'Assemblea elettiva.

ART. 55 - VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI

Copia del verbale dell'Assemblea elettiva parrocchiale sarà ritirata dal rappresentante diocesano intervenuto all'assemblea.

Copia del verbale della seduta del primo consiglio verrà trasmessa entro 5 giorni alla Presidenza diocesana.

CAPITOLO IV
I MOVIMENTI

ART. 56 - ARTICOLAZIONE

I movimenti sono strutturati in Congressi ed Equipe Diocesane, in base ai documenti normativi del MSAC e MLAC.

- Gli aderenti ai Movimenti eleggono i rispettivi Congressi in numero di cinque elementi.
- I Congressi eleggono, per ciascun Movimento, un segretario il quale fa parte del Consiglio Diocesano.
- Ai congressi intervengono i vice-presidenti di settore (Adulti per il MLAC, Giovani per il MSAC).

ART. 57 NASCITA NUOVI MOVIMENTI

Per quanto attiene la nascita di nuovi movimenti ci si attiene ai criteri e alle modalità così come recita l'Art.23 del Regolamento di Attuazione.

CAPITOLO V
NORME FINALI

ART. 58 - MODIFICHE ATTO NORMATIVO

Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea Diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Tali modifiche divengono operative a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale di Azione Cattolica.

ART. 59 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

I Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Atto Normativo sono approvati dal Consiglio Diocesano con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

ART. 60 - RELAZIONI CON FUCI, MEIC E MIEAC

Le relazioni tra l'Azione Cattolica Diocesana e la Fuci, il Meic e Mieac sono regolati secondo quanto è previsto nell'Art.38 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.

CAPITOLO VI
APPROVAZIONE VALUTAZIONE, CONFORMITÀ

ART. 61 - APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

L'Atto Normativo è approvato dal Consiglio Diocesano validamente costituito se ha ricevuto il consenso della maggioranza degli aventi diritto.

ART. 62 - APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

L'Atto Normativo è approvato dall'Assemblea Diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

ART. 63 - MANDATO AL CONSIGLIO DIOCESANO DI RECEPIRE EVENTUALI INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

L'Assemblea Diocesana conferisce mandato al Consiglio Diocesano di recepire le eventuali integrazioni richieste dal Consiglio Nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa.

ART. 64 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quello non previsto dal presente Atto Normativo si rimanda allo Statuto e al Regolamento Attuativo Nazionale.

In data 02 aprile 2016 Prot. n. 50/2016 la Presidenza Nazionale comunica che il Consiglio Nazionale nella seduta del 17-18 ottobre 2015 ha modificato gli artt. 10 e 16 del Regolamento Nazionale pertanto l'atto normativo della Diocesi di Acireale, approvato dalla seduta di Consiglio Diocesano del 15.02.2006, dall'Assemblea Straordinaria Diocesana del 18.03.2006 e emendato dal Consiglio Diocesano nella seduta del 30.11.2006 viene modificato per riscrivere gli articoli interessati dalle modifiche apportate al Regolamento Nazionale.

L'Atto Normativo modificato, come da richiesta della presidenza Nazionale, viene approvato dal Consiglio Diocesano del 24/06/2016.